



# Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

## **Previdenza NEWS** **Numero 1 – 21 gennaio 2017**

*A cura dei Collegi dell'ODCEC di Roma Delegati alla CNPADC per il mandato 2016-2020*

---

### **Cumulo gratuito delle forme di previdenza obbligatoria**

La Legge di Stabilità 2017 ha previsto a partire dal 1° gennaio 2017 la possibilità del cumulo dei periodi assicurativi già introdotto dalla L.228/2012 dal 1° gennaio 2013.

Il cumulo è uno strumento finalizzato, in aggiunta alla ricongiunzione e alla totalizzazione, alla valorizzazione della contribuzione mista cioè a dire la contribuzione accreditata in diverse forme di previdenza obbligatoria per effetto di carriere lavorative discontinue.

La norma citata consente al lavoratore di cumulare i periodi assicurativi accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a suo carico, per il riconoscimento di un'unica pensione da liquidarsi in base alle rispettive retribuzioni di riferimento.

#### *Destinatari*

Dal 1° gennaio 2017 il cumulo contributivo è esercitabile dai lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per la pensione d'invalidità, di vecchiaia e a favore dei superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi (commercianti, artigiani, coltivatori diretti e mezzadri) e dagli iscritti alla gestione separata dell'Inps, oltre che dagli iscritti alle forme sostitutive ed esclusive della medesima (ex Inpdap, ex Enpals) nonché dagli iscritti alle Casse di Previdenza Professionali.

#### *Requisiti*

Come previsto per la totalizzazione, il cumulo deve interessare tutti e per intero i periodi contributivi accreditati presso diverse gestioni previdenziali, a condizione che gli interessati non siano già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso.

Il cumulo consiste nella possibilità di sommare i contributi versati in gestioni previdenziali diverse ai fini del diritto alla pensione, mentre ai fini della misura della pensione ogni Ente liquida esclusivamente il trattamento maturato presso la propria gestione.

Quindi i contributi sono sommati solo per raggiungere una determinata anzianità contributiva: se possiedo 66 anni e 7 mesi di età, 10 anni di contributi versati all'Inps e 10 anni all'Inpdap e non voglio ricongiungerli in un'unica gestione previdenziale, perché la ricongiunzione è onerosa, senza il cumulo non potrei andare in pensione, perché per la pensione di vecchiaia sono richiesti 20 anni di contributi. Utilizzando il cumulo viceversa raggiungo i 20 anni di anzianità contributiva richiesti e posso andare in pensione: l'Inps liquiderà la sua quota di pensione e lo stesso farà l'Inpdap.

Il calcolo della pensione con il cumulo non è effettuato per forza con il sistema contributivo, come avviene per la totalizzazione: ecco perché il cumulo viene chiamato anche totalizzazione retributiva.

Il calcolo è effettuato secondo l'anzianità contributiva complessiva (cioè contando tutte le gestioni previdenziali) dell'interessato, ma ogni Ente liquida la quota di propria competenza. In particolare il calcolo è:

- retributivo sino al 31 dicembre 2011 per chi possiede oltre 18 anni di contributi (considerando tutte le gestioni previdenziali) al 31 dicembre 1995, successivamente contributivo;
- retributivo sino al 31 dicembre 1995 per chi possiede meno di 18 anni di contributi (considerando tutte le gestioni previdenziali) al 31 dicembre 1995, successivamente contributivo: si tratta del calcolo misto;
- esclusivamente contributivo, per chi non possiede contributi anteriori al 1996.

Dal 2017, il cumulo interesserà tutte le Casse di Previdenza Professionali. In particolare, il cumulo servirà per raggiungere:

- la pensione anticipata;
- la pensione di vecchiaia;
- la pensione d'inabilità;
- la pensione ai superstiti.

I requisiti da applicare, per accedere alla pensione sommando i contributi di fondi diversi, sono quelli di vecchiaia o anzianità contributiva più elevati tra i requisiti di tutti gli ordinamenti che disciplinano le singole gestioni.

Naturalmente il cumulo gratuito risulta molto più conveniente della ricongiunzione (che consiste nella possibilità di riunire tutti i contributi in un solo fondo, ma a titolo oneroso), in quanto consente di sommare tutti i contributi, di tutte le gestioni previdenziali, senza operare il ricalcolo contributivo, notevolmente penalizzante e senza pagare alcun onere.

Pertanto, per coloro che hanno già richiesto la ricongiunzione e hanno una rateazione in corso, la Legge di Stabilità 2017 prevede la possibilità di revocarla, con la restituzione di quanto versato. Dovrà però essere chiarito se la possibilità è valida anche per le gestioni private o soltanto per quelle facenti capo all'Inps.